

Statuto IoDeposito ETS

Art. 1 (denominazione, sede e durata)

È costituito, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore denominato "IoDeposito Ente del Terzo settore", in forma abbreviata "IoDeposito ETS" assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica, e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto al Registro unico nazionale del terzo settore (d'ora in avanti chiamato RUNTS).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gradisca d'Isonzo.

Il trasferimento della sede legale è rimesso a delibera del Consiglio direttivo e non comporta modifica statutaria se all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Qualora fosse necessario, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di definire delle sedi regionali operative come punti di riferimento per incontri di lavoro.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

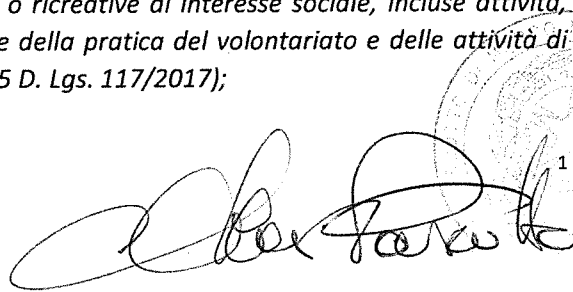
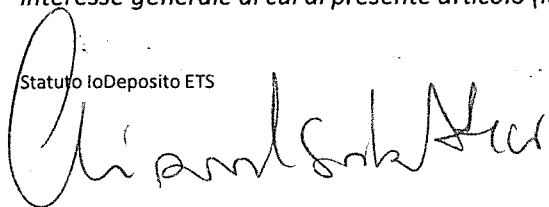
ART. 3 – (finalità e attività di interesse generale)

L'Associazione opera per contribuire alla promozione della cultura e del patrimonio culturale in tutti i suoi aspetti.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'oggetto sociale dell'Associazione prevede il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale:

- *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) art. 5 D. Lgs. 117/2017);*
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h) art. 5 D. Lgs. 117/2017);*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i) art. 5 D. Lgs. 117/2017);*


1

- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l) art. 5 D. Lgs. 117/2017);*

- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v) art. 5 D. Lgs. 117/2017).*

L'Associazione persegue le attività di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni riportate a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- a) contribuire alla promozione della cultura in tutti i suoi aspetti connessi con gli ambiti teatrale, musicale, pittorico, fotografico, cinematografico, delle arti visive e della poesia, narrativo, della scrittura critica, storica, scientifica, linguistica, antropologica;
- b) contribuire alla promozione delle opportunità giovanili, della cultura giovanile, del benessere sociale, emotivo, culturale, professionale dei giovani, alla diffusione dei linguaggi giovanili e all'avanzamento e sviluppo delle competenze giovanili, anche attraverso l'organizzazione di progetti specifici connessi alla professionalizzazione e all'ingresso nel mondo del lavoro;
- c) promuovere, produrre, realizzare, diffondere, organizzare e gestire mostre, esposizioni, concerti, residenze d'artista, performances artistiche e teatrali, corsi di formazione, pubblicazioni, conferenze, incontri;
- d) proporre, promuovere e realizzare attività didattiche e creative orientate ai bambini, bambine, adolescenti e al mondo dell'istruzione e formazione;
- e) proporre, promuovere e realizzare attività progettuali o attività di ricerca, anche connesse ai rami dell'urbanistica e della città, delle arti e cultura, della storia e dell'identità europea e dei territori regionali e locali, della scienza, del progresso scientifico e della diffusione della scienza, dell'italianistica e della letteratura, della divulgazione umanistica e scientifica e più in generale delle discipline Steam;
- f) contribuire alla promozione di una cultura di pari opportunità e della pace, in cui le differenze (tra uomo e donna, verso persone con disabilità, di diverse generazioni, culture, etnie e provenienza geografica) sono interpretate come una risorsa importante per la società, promuovendo quindi l'inclusione, in contrasto alle discriminazioni e all'intolleranza prodotti da giudizi, pregiudizi, razzismi e stereotipi;
- g) promuovere, organizzare e sviluppare attività culturali, ludiche, ricreative e turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
- h) presentare progetti ad Enti Pubblici e Privati;
- i) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, per il raggiungimento del proprio scopo sociale;
- j) promuovere ogni altra iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo valida e idonea a favorire il raggiungimento dello scopo sociale;
- k) promuovere la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, formative, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato.

ART. 4 – (Attività diverse e di raccolta fondi)

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Regolamento di cui al Decreto n. 107 emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data

19.5.2021 (G.U. serie generale n. 177 del 26.7.2021) e successive modifiche ed integrazioni. La loro individuazione è delegata al Consiglio direttivo.

L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5 – (Associati)

Il numero dei soci è illimitato. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta di iscrizione scritta all'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

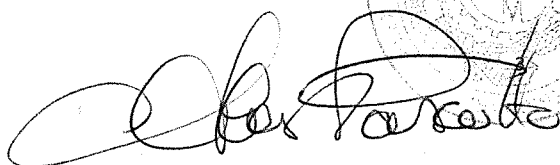
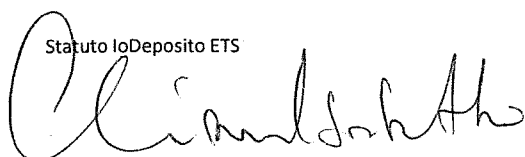
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art.17 del presente Statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno 3 mesi (tre) e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

Statuto IoDeposito ETS



La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo e hanno effetto immediato. Il Consiglio direttivo delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Sono inoltre esclusi:

- i soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale entro la data prevista per la prima assemblea ordinaria dell'esercizio sociale, come sarà fatto constare nel relativo verbale;
- coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'associazione, che ne abbiano diffamato il buon nome, che abbiano problemi che possano risultare in contrasto con i valori dell'associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L'associato escluso potrà, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 (quaranta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio direttivo.

ART. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

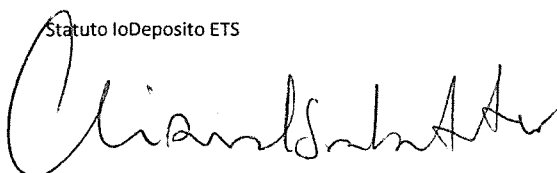
- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Organo di controllo (se nominato),
- Organo di revisione (se nominato).

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.



L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del Comune della sede legale e segnatamente in tutta la Regione/tutta l'Italia. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, o qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta notifica. I recapiti di riferimento sono quelli risultanti dal Libro dei Soci. È responsabilità del socio comunicare la variazione dei recapiti.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), al Consiglio direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, la fusione, la trasformazione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga anche mediante strumenti di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

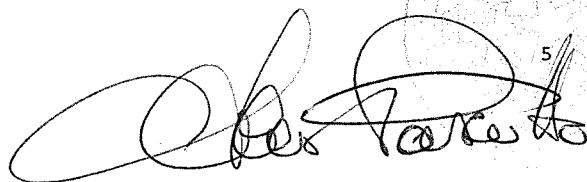
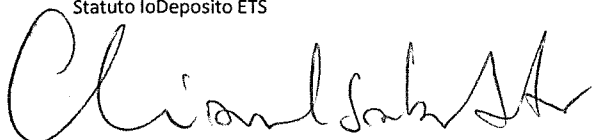
In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i mezzi di audio o video collegamento da utilizzare, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, ovvero i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo;



- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere preventivamente comunicate al Consiglio direttivo ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

ART. 11 – (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori è opportuno che non votino.

ART. 12 – (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto, decide in merito alla fusione, trasformazione o scissione, con il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di due deleghe.

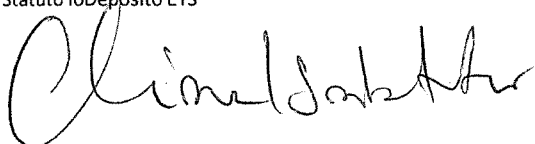
È ammessa l'espressione del voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 – (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea tra gli Associati per la durata di quattro anni e rieleggibili. In caso di parità di voti, si procede ad almeno due ripetizioni di voto, previa idonea discussione. Se non è raggiunta una maggioranza, la proposta di deliberazione si intende respinta.



Sono ineleggibili nel Consiglio direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, si provvederà a sostituirli con i primi tra i non eletti nell'ultima Assemblea elettiva o, nel caso in cui non siano presenti non eletti, si provvederà ad eleggere i nuovi componenti durante la prima Assemblea utile. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni perché provveda alla sostituzione dei componenti mancanti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'Organo stesso tra i suoi componenti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Delibera in ordine al consuntivo e stabilisce la quota associativa annuale; può però essere convocato anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti e ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in video/audio collegamento secondo le modalità stabilite all'art. 9 di questo Statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.

ART. 14 – (Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

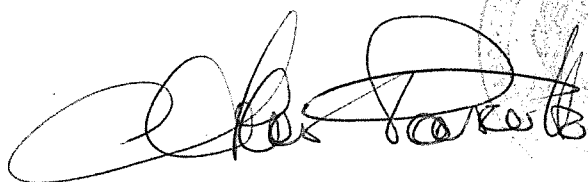
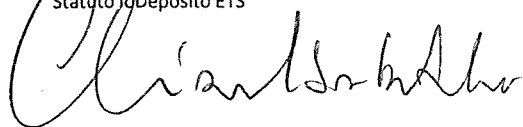
Il Presidente in particolare:

- a) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare: aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti, accendere polizze assicurative di diversa natura, disporre l'apertura e chiusura di prepagate o di carte di credito;

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri del Consiglio direttivo o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona di fiducia, esperta e informata.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.



Il vicepresidente, scelto dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15 - (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, se previsto dai requisiti dimensionali, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 – (Organo di Revisione legale dei conti)

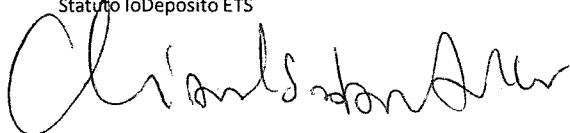
È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'eventuale attività di revisione legale può essere esercitata dall'Organo di controllo.

Art. 17 – (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari non occasionali, se presenti, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali archiviati in forma elettronica (a cui verrà dato accesso temporaneo) o tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio direttivo.



ART. 18 – (Bilancio o rendiconto per cassa e esercizio sociale)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs. 117/2017).

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate fossero superiori ad euro 100.000 (centomila) annui il Consiglio Direttivo deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 19 – (Bilancio sociale)

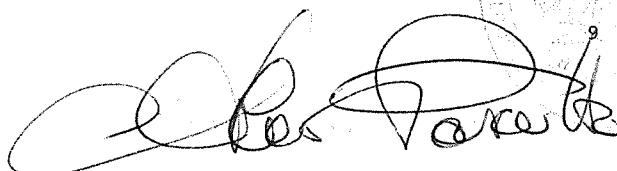
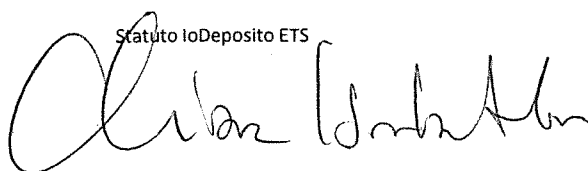
È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria. Qualora vengano raggiunte le soglie previste all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve pubblicare annualmente nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 20 – (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- fondo patrimoniale di dotazione ex art 22 comma 4 D.lgs. 117/2017;
- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche erogati per scopi istituzionali;
- eredità, donazioni e legati;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
- attività diverse, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente statuto.

I beni dell'Associazione sono beni immobili e beni mobili registrati, mobili e beni mobili non registrati. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, o possono provenire da



donazioni, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario o nel libro cespiti, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Con delibera di data 19 dicembre 2023, l'Assemblea degli associati ha preso atto che, come attestato da apposita relazione di stima, alla data del 30.09.2023, il patrimonio dell'associazione ammontava ad Euro 240.421,70 e pertanto ha deliberato, ai sensi dell'art. 22 C.T.S., di procedere all'iscrizione nel RUNTS con contestuale riconoscimento della personalità giuridica, potendo attestare la sussistenza di un patrimonio minimo di valore complessivo non inferiore ad euro 15.000,00.

ART. 21 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 22 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione, le aziende private e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

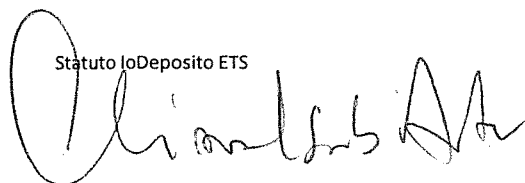
ART. 23 – (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. È ammesso l'elevamento al rapporto da uno a dodici in presenza di comprovate esigenze, inerenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali.

ART. 24 – (Volontari)

Statuto loDeposito ETS



L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è una persona che, per libera scelta, svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni previste preventivamente dal regolamento associativo stabilito dall'Associazione.

Sono vietati rimborsi di tipo forfetario, salvo quanto previsto dalla legge.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione qualora sia dimostrabile l'impossibilità di presentare copia delle ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate.

I limiti per il rimborso forfetario sono stabiliti dal comma 4 dell'art.17 del D.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I volontari non occasionali presenti verranno iscritti in un apposito registro dei volontari, che deve essere numerato.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 25 – (Assicurazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

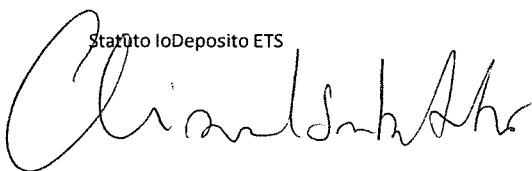
ART. 26 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

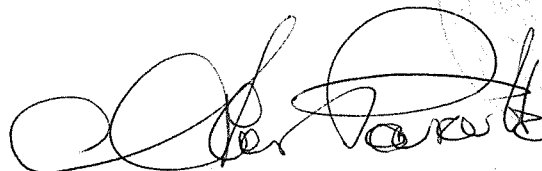
L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.12 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i propri Soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Statuto IoDeposito ETS




Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dal Consiglio direttivo, in alternativa alla Fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

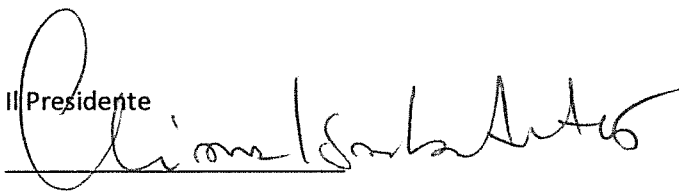
ART. 27 – (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e del Codice civile in quanto compatibili.

ART. 28 – (Foro competente)

Per qualunque controversia sorga in dipendenza relativamente alla interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Il Presidente



Il Segretario

